

Edizione di lunedì 28 Novembre 2022

CASI OPERATIVI

La mancanza delle attestazioni nella revisione legale
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Utilizzo e misura del credito energia del terzo e quarto trimestre 2022
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DICHIARAZIONI

Utilizzo delle perdite da parte delle imprese individuali
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Tax credit accumulo energia rinnovabile: regole per inviare l'istanza
di **Gennaro Napolitano**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Correzione degli errori contabili in derivazione rafforzata
di **Fabio Landuzzi**

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Perché è importante per un commercialista avere LinkedIn?
di **Luca Bozzato**

CASI OPERATIVI

La mancanza delle attestazioni nella revisione legale

di **EVOLUTION**



Il principio ISA Italia n. 580 prevede che il revisore debba chiedere alla direzione di fornire una attestazione scritta in merito alle proprie responsabilità. Qualora la Direzione non fornisca tale attestazione, come deve comportarsi e cosa deve fare il revisore?

L'attestazione scritta, dichiarazione della direzione fornita al revisore per confermare determinati aspetti, ha una valenza fondamentale nell'ambito dell'incarico di revisione.

Il principio ISA Italia di riferimento è il numero 580 "Attestazioni scritte" che fornisce le regole e le linee guida in relazione alla dichiarazione che il soggetto incaricato della revisione deve chiedere alla direzione.

In particolare, il sopracitato principio di revisione dispone che il revisore la debba richiedere alla direzione della società, che è responsabile della redazione del bilancio e che dispone quindi di un appropriato livello di conoscenza delle tematiche oggetto di attestazione.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



AGEVOLAZIONI

Utilizzo e misura del credito energia del terzo e quarto trimestre 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Le misure destinate ad attenuare i **rincari di luce e gas** di questi mesi sono state caratterizzate da un susseguirsi di modifiche in corso d'opera; si propone una **sintesi degli ultimi interventi in materia**.

L'[articolo 1](#) del **decreto Aiuti ter** (D.L. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 175/2022) ha **riproposto alcuni crediti di imposta** introdotti da precedenti decreti ([D.L. nn. 4, 17, 21, 50](#) e [115/2022](#)) per **contrastare l'aumento dei costi di energia elettrica e gas gravanti sulle imprese**, riferiti alle spese sostenute nei **primi trimestri del 2022**. Con il decreto Aiuti ter è stato previsto l'**innalzamento dei crediti** spettanti e l'**estensione degli stessi** anche ai costi sostenuti dalle imprese nei **mesi di ottobre e novembre 2022**.

In seguito, l'[articolo 1 D.L. 176/2022](#), pubblicato nella GU n. 270 del 18.11.2022 (**decreto Aiuti quater**), ha **ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**.

Stante le modifiche richiamate, **con riferimento al quarto trimestre 2022**, le **imprese a forte consumo di energia elettrica**, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, **possono beneficiare di un credito d'imposta, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

L'ammontare del credito d'imposta spettante è **pari al 40 per cento delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed **effettivamente utilizzata** nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**. Il medesimo credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica **prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nei**

mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

Si riporta una **tabella di riepilogo** dell'evoluzione della misura del credito **destinato alle imprese energivore.**

Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Quarto trimestre 2022
20%	25%	25%	40%

Le **imprese a forte consumo di gas naturale** (gasivore), invece, possono fruire di un credito di imposta, **pari al 40 per cento** (misura elevata dal precedente 25 per cento) della **spesa sostenuta** per l'acquisto del medesimo **gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**, per usi energetici **diversi da quelli termoelettrici**. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media, riferita al terzo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Si propone una **tabella di riepilogo** della misura del credito **destinato alle imprese gasivore.**

Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Quarto trimestre 2022
10%	25%	25%	40%

Le **imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW**, possono beneficiare di un **credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022** (da comprovare mediante le relative fatture). Anche in questo caso, il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della **media riferita al terzo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Quarto trimestre 2022
Imprese NON energivore con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	Imprese NON energivore con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	Imprese NON energivore con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
15%	15%	30%

Infine, per le imprese **diverse da quelle gasivore**, è previsto un **credito di imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas**, consumato nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**, per usi energetici **diversi da quelli termoelettrici**, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, **riferita al terzo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. La misura del credito per il **secondo e terzo trimestre 2022** era fissata al **25 per cento**.

Le imprese diverse da quelle energivore e gasivore che hanno **mantenuto lo stesso fornitore per gli anni 2019 e 2022** possono **richiedere il conteggio del credito direttamente al proprio venditore**: ove l'impresa destinataria del contributo nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2022 utilizzi lo stesso **venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019**, quest'ultimo è tenuto, **entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta**, a inviare al proprio cliente (**su richiesta**), una comunicazione da cui emerga il **calcolo dell'incremento di costo della componente energetica** e l'**ammontare della detrazione spettante per i periodi di interesse** (si veda delibera 474/2022/R/COM Arera).

Pertanto, al **verificarsi delle condizioni richiamate**, con riferimento al credito spettante **per il terzo trimestre 2022**, occorre **trasmettere le domande al proprio fornitore entro il 30 novembre 2022**.

Si ricorda, infine, che i crediti d'imposta spettanti sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione** mediante F24, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), ed **eventualmente cedibili** solo per intero; con riferimento ai crediti maturati nel **terzo e quarto trimestre 2022** gli stessi potranno essere **utilizzati in compensazione entro la data del 30 giugno 2023** (data in precedenza fissata al 31 marzo 2023).

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti in questione dovranno inviare all'Agenzia delle entrate un'**apposita comunicazione** sull'importo del **credito maturato nell'esercizio 2022**, a pena di **decadenza dal diritto alla fruizione** del credito non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione della stessa saranno definiti con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia.

DICHIARAZIONI

Utilizzo delle perdite da parte delle imprese individuali

di Laura Mazzola



L'utilizzo delle perdite fiscali pregresse, derivanti dall'esercizio di imprese individuali, ovvero dalla partecipazione in società di persone o Srl in regime di trasparenza, può avvenire nel limite dell'80 per cento del reddito imponibile.

Tale previsione è contenuta all'interno dell'[articolo 8, comma 3, Tuir](#), il quale afferma: *"Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono **computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi [...]**".*

Infatti, si è esaurito il regime transitorio di cui all'[articolo 1, commi 25 e 26, L. 145/2018](#), il quale prevedeva:

- per gli anni 2018 e 2019, la deducibilità delle perdite pregresse nei limiti del 40 per cento dei redditi;
- per l'anno 2020, la deducibilità delle perdite pregresse nei limiti del 60 per cento dei redditi.

Di conseguenza, in considerazione del fatto che il regime transitorio, previsto per le perdite pregresse conseguite dai soggetti in contabilità semplificata, interessa i redditi conseguiti negli anni 2018, 2019 e 2020, non risultano più presenti, all'interno del modello Redditi PF 2022, i campi riservati all'esposizione delle perdite pregresse computabili in diminuzione del reddito nella misura del 60 per cento.

Tali campi erano presenti nei righi:

- **RH12**, denominato *"Perdite d'impresa di esercizi precedenti"*, nell'ambito dei redditi di partecipazione in società di persone e assimilate;

- **RF100**, denominato “*Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito*”, nell’ambito delle **imprese in contabilità ordinaria**;
- **RG35**, denominato “*Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito*”, nell’ambito delle **imprese in contabilità semplificata**;
- **RD17**, denominato “*Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito*”, nell’ambito delle **imprese agricole**;
- **LM9**, denominato “Perdite pregresse”, nell’ambito del **regime dei “contribuenti minimi”**;
- **LM37**, denominato “Perdite pregresse”, nell’ambito del **regime forfettario**.

Si fa presente che la compensazione, con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta, deve essere effettuata **preliminarmente con le perdite di impresa conseguite nel medesimo periodo di imposta**.

Le **perdite eventualmente non compensate** nei quadri RH, RF, RG e RD devono essere riportate nel prospetto dedicato all’interno del **quadro RS**, denominato “*Perdite d’impresa non compensate nell’anno*”.

Le **perdite formatesi nell’ambito del regime di vantaggio dei “contribuenti minimi”** devono essere, di norma, riportate nel prospetto di cui al quadro RS solo se il soggetto è fuoriuscito dal regime stesso.

Si ricorda che, **per i lavoratori autonomi**, le perdite derivanti dall’esercizio dell’attività artistica o professionale possono essere **compensate**, anche con redditi di altre categorie, **fino a capienza dei relativi importi**.

Le **eccedenze**, in tale ipotesi, **non** possono essere **riportate negli anni successivi**.

AGEVOLAZIONI

Tax credit accumulo energia rinnovabile: regole per inviare l'istanza

di Gennaro Napolitano



L'istanza per il riconoscimento **del credito d'imposta** relativo alle **spese** sostenute nel **2022** per l'**installazione** di **sistemi di accumulo** integrati in **impianti di produzione elettrica** alimentati da **fonti rinnovabili** può essere presentata **dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023**.

A stabilirlo è il **provvedimento n. 382045 dell'11.10.2022** del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato approvato, con le relative **istruzioni per la compilazione**, il **modello** da utilizzare per la trasmissione della richiesta.

Il **tax credit** in esame è stato introdotto dall'[articolo 1, comma 812](#), della **L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022)**, secondo il quale *"ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014"*.

Con il successivo **Decreto 6 maggio 2022**, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le **modalità attuative** per l'**accesso** al **beneficio** e per il suo **recupero** in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti normativamente previsti.

In base al **Decreto ministeriale 6 maggio 2022**:

- ai fini del **riconoscimento** del **tax credit**, le **persone fisiche** che hanno **sostenuto, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, le **spese** oggetto dell'agevolazione, devono

presentare un'apposita **istanza** all'Agenzia delle entrate in cui indicare l'importo della spesa;

- il credito d'imposta **non è cumulabile** con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese;
- il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute (l'eventuale ammontare del *tax credit* non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi);
- l'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al **recupero** del relativo importo.

Come anticipato, le regole per l'invio dell'**istanza di riconoscimento del beneficio** sono state dettate dal **provvedimento n. 382045 dell'11.10.2022** a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del quale l'istanza:

- può essere presentata **dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023**;
- deve essere trasmessa **esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'[articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998](#), mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione dell'istanza viene rilasciata, entro 5 giorni, una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione di chi ha trasmesso l'istanza, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Nello stesso periodo in cui va trasmessa l'istanza è possibile:

- inviare una **nuova istanza**, che **sostituisce integralmente** quella precedentemente trasmessa (l'ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate);
- presentare la **rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato (in tal caso deve essere utilizzato lo stesso modello previsto per la presentazione dell'istanza, barrando la relativa casella).

Ai fini del rispetto del **limite complessivo di spesa** (che, come anticipato, è pari a 3 milioni di euro per il 2022), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, deve essere comunicata la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun richiedente.

Tale **percentuale** è ottenuta sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (3 milioni di euro) e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese agevolabili risulti inferiore al limite

complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Si segnala, infine, che la norma istitutiva del credito d'imposta (cfr. [articolo 1, comma 812, L. 234/2021](#) – *Legge di bilancio 2022*), nel definire l'ambito di applicazione dell'agevolazione, fa espresso riferimento al meccanismo del c.d. “**scambio sul posto**” di cui all'[articolo 25-bis D.L. 91/2014](#) (convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014).

A tal proposito si ricorda che lo **scambio sul posto** è un **istituto regolatorio** che consente, per alcune tipologie di impianto, di compensare le partite di energia immessa in rete in una determinata ora con quelle dell'energia elettrica prelevata dalla stessa rete in un'altra ora e può essere applicato in alternativa al regime di vendita dell'energia elettrica.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 25-bis D.L. 91/2014](#) l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), con la **Delibera 612/2014/R/eel** ha provveduto alla revisione della disciplina sullo scambio sul posto, modificando il Testo Integrato Scambio sul Posto (TISP) e il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Correzione degli errori contabili in derivazione rafforzata

di **Fabio Landuzzi**



Dall'esercizio in corso al **22 giugno 2022** (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022, il c.d. "Decreto Semplificazioni") le imprese sia **Oic Adopter** che *las Adopter*, incluse le microimprese, possono beneficiare della **semplificazione nella gestione** ai fini delle imposte sul reddito – Ires ed Irap – della **correzione degli errori contabili**.

È infatti in vigore a decorrere da tale periodo d'imposta il novellato testo dell'[articolo 83 Tuir](#) con particolare riferimento alla parte in cui dispone che "(...) **i criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili**", con la sola precisazione che tale disposizione **non si applica "ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa"** di cui all'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#).

Lo spirito della novità normativa, da accogliere certamente con grande favore, si evince con chiarezza dalla lettura della **Relazione illustrativa** del provvedimento, laddove si afferma che la modifica dell'[articolo 83 del Tuir](#) intende attribuire "**rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell'esercizio in cui viene effettuata in conformità ai principi contabili esistenti**" con il dichiarato intento di rimediare all'**onerosa e laboriosa procedura** che, sinora, era demandata alla presentazione di apposite dichiarazioni integrative per i periodi d'imposta affetti dall'errore contabile.

Il **riferimento alla dichiarazione integrativa** rimane, per la verità, ma solo per **escludere la rilevanza fiscale** della correzione dell'errore contabile nel caso in cui si tratti di un componente negativo che sarebbe stato corretto rilevare in un periodo d'imposta per il quale, alla data in cui l'errore è stato scoperto e quindi corretto, **non sarebbe più consentito presentare la dichiarazione integrativa** essendone decorsi i termini di legge.

Questa esclusione ha destato in dottrina **alcune perplessità** ma, sino a che non dovesse intervenire un'ulteriore correzione del testo normativo, la stessa trova piena applicazione limitando quindi, sebbene solo in questa particolare circostanza, la rilevanza fiscale della

correzione dell'errore contabile.

Definire il **perimetro di applicazione della norma**, sotto il profilo oggettivo, richiede necessariamente di inquadrare la **nozione di "errore contabile"** e per fare questo non può che farsi riferimento, per le imprese *Oic Adopter*, al **Principio contabile Oic 29**, par. 44- 46.

Un "errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili".

Si può quindi trattare, come esemplifica l'Oic 29, di **errori matematici**, di **erronee interpretazioni di fatti**, di errori commessi nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile della voce in questione.

Non sono invece errori i cambiamenti di stime e né di principi contabili applicati.

Tipico e assai ricorrente "errore contabile" che si riscontra nella pratica professionale è rappresentato dall'**inesatta rilevazione delle fatture da ricevere** a fine esercizio, situazione che si verifica spesso nelle imprese chiamate a chiudere il bilancio in tempi assai brevi per esigenze di consolidamento dei dati in quanto appartenenti a grandi gruppi multinazionali.

Ad esempio, un **accertamento di costi per servizi** di competenza dell'esercizio N compiuto in misura **inferiore rispetto alle spese poi consuntivate** in base alle fatture ricevute nel corso dell'esercizio N+1, comporta nel bilancio dell'esercizio N+1 **l'emersione di un "errore contabile"** costituito dalla differenza fra il costo accantonato per competenza e quelle effettivamente consuntivate; ove tale errore si qualificasse come **"non rilevante"** secondo i criteri di cui all'Oic 29, la sua **correzione** avverrebbe semplicemente **rilevando nell'esercizio N+1 una sopravvenienza passiva con contropartita il debito verso il fornitore**.

Ebbene, in forza del novellato testo dell'[articolo 83 Tuir](#), la **sopravvenienza passiva**, ove espressiva naturalmente di una prestazione "inerente", sarebbe quindi **deducibile nell'anno N+1**, senza più la necessità di dover presentare dichiarazioni integrative.

Quanto invece all'**ambito temporale**, seppure la norma non specifichi nulla, è logico ritenere che la norma si applichi agli **errori contabili corretti a partire dall'esercizio in corso al 22 giugno 2022** (quindi, per i soggetti solari a partire dal bilancio 2022), **anche se commessi in esercizi precedenti**; una diversa interpretazione, infatti, altro non farebbe che rimandare in modo del tutto inappropriato la concreta efficacia della chiara **volontà semplificatoria espressa dal Legislatore**.

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Perché è importante per un commercialista avere LinkedIn?

di **Luca Bozzato**



LinkedIn è un **social network** ancora **poco conosciuto** dal pubblico italiano.

Pensa che la parola chiave più cercata in Italia su Google è: “**Cos’è LinkedIn?**”

Eppure LinkedIn è un **business network di quasi 900 milioni di utenti**, di cui 18 solo in Italia.

Considerato che l'Italia conta 35 milioni di utenti social, ciò significa che una **1 persona su 2** con un profilo social, in Italia, **ha un profilo LinkedIn**.

Anzi, alcuni professionisti hanno **SOLO un profilo LinkedIn**, social che ritengono **serio e pieno di contenuti utili al lavoro** e allo scambio di connessioni e di informazioni di business.

Per questo, se ancora non ti è ben chiaro perché é importante per un commercialista avere LinkedIn, sei in buona compagnia.

È soprattutto difficile inquadrare il **potere di LinkedIn per un Professionista o uno Studio**, business che si fondano sulle **relazioni dirette e sulla fiducia personale**.

Ma LinkedIn è proprio questo: un **amplificatore di relazioni personali** sempre attivo, sempre sveglio, h24, che **lavora per te e ti aiuta a fare contatti** e attirare personale anche quando stai dormendo. Il tuo **compagno di lavoro digitale**, il tuo quotidiano, lo strumento di gossip aziendale e di monitoraggio dei cambi di lavoro dei tuoi clienti.

Purtroppo tanti percepiscono LinkedIn come il social per cercare lavoro. E – peggio ancora – utile soltanto se si è disoccupati e si cerca una nuova opportunità professionale. In realtà solo il 25% degli utenti LinkedIn lo usa così, il restante **75% cerca contatti professionali business**.

Infatti LinkedIn è un *business social network*, cioè un **social pensato per gli affari**.

È utile per un commercialista stare su LinkedIn: perché?

Di solito il commercialista lavora sulle relazioni personali che costruisce con il networking; i contatti si fanno faccia a faccia e il business arriva tramite referenze. Buone notizie: **LinkedIn è il posto virtuale migliore per nuove referenze**; è un network in cui ci si connette con persone lavorativamente affini, che a loro volta sono connesse con altre persone affini. Un vortice di contatti estremamente interessante.

Frequentemente, professionisti o Studi che non sono molto avvezzi a LinkedIn ci dicono: “*I miei clienti non sono su LinkedIn; li conosco, non hanno un profilo*”. Questo può essere vero per una certa fascia d’età – ma **dopo il lockdown della pandemia, LinkedIn ha aumentato di 10 volte gli utenti attivi!**

Tuttavia ti invito a considerare due cose: magari su LinkedIn l’imprenditore senior che ti interessa non c’è. Ma quasi sempre c’è suo figlio o sua figlia, che conosce meglio del padre l’ambiente dei social. E li usa. E su LinkedIn fa ricerche di collaboratori, di clienti o di partner. E un giorno prenderà decisioni che oggi spettano al padre e si fiderà delle persone che lo hanno aiutato nel frattempo.

La seconda considerazione è che *una parte* dei tuoi clienti non ci sono. Ma c’è tutta **una parte di clienti già digital che puoi conquistare** e su cui gli altri professionisti o Studi concorrenti non stanno lavorando, proprio per questo falso mito che su LinkedIn non ci siano i clienti.

Magari non ci sono i tuoi clienti attuali. Ma **ci sono sicuramente i tuoi prossimi clienti**. Tra l’altro, senza vincoli geografici: conosco molti professionisti che hanno clienti nelle regioni più ricche d’Italia anche lavorando altrove, perché grazie a LinkedIn i clienti li hanno **scelti**.

Significa che hanno cercato proprio **loro**, anche se operano in una regione diversa, perché si sono convinti che avessero la migliore soluzione al loro problema.

Pensa a LinkedIn come aggiunta al tuo network, più che come sostituzione o doppione.

Non è più semplice per un commercialista non essere su LinkedIn?

Questa è un’altra obiezione che sentiamo: “*Ma se i miei clienti non hanno un profilo LinkedIn, allora come fanno a cercarmi lì? Tanto vale che non mi iscriva neanche io*”.

Non è così: se qualcuno digita il nome e cognome di un professionista – perché in genere i commercialisti li conosciamo per nome e cognome – su Google, **il profilo LinkedIn appare tra i primi risultati, spesso più in alto del sito internet del professionista**.

E anche se l’imprenditore in questione non ha un profilo LinkedIn, da Google si può accedere alla versione pubblica del suo profilo LinkedIn.

Forse non tutti usano LinkedIn: di sicuro tutti usano Google.

Perciò avere un profilo LinkedIn ha un'importanza ulteriore: **posiziona il professionista sui motori di ricerca**. E funziona ancora meglio, se il profilo LinkedIn è ottimizzato.

Un utente poco abituato al digitale, se vi cerca, vi trova su LinkedIn e legge informazioni poco chiare o poco decifrabili, si scoraggia ed evita di entrare in contatto con voi.

Bisogna rendergli facile l'accesso alle informazioni utili di base. Non curare il proprio profilo comporta un calo della fiducia generale.

Come porsi rispetto agli altri commercialisti e Studi già presenti su LinkedIn?

Molti commercialisti lamentano di non riuscire a trovare clienti perché su LinkedIn gli rispondono soltanto altri commercialisti.

Affronteremo questo problema in altri articoli, ma la risposta è semplice: di solito i commercialisti parlano solo di argomenti che interessano ad altri commercialisti, quindi attirano i commenti e le interazioni dei colleghi.

Prova a metterti nei panni di un tuo cliente: quali sono le informazioni per lui interessanti?
Sono le stesse di cui parli coi tuoi colleghi all'Ordine?

Riepilogando: perché è importante per un commercialista avere un profilo su LinkedIn?

1. Per **posizionare meglio il proprio nome e affermare la propria reputazione** all'interno di un network professionale cui attingere per trovare nuovi collaboratori, clienti e partner.
Come detto, LinkedIn non è un social per la ricerca del lavoro.
2. Per **sfruttare la presenza online della seconda generazione imprenditoriale**, i figli degli imprenditori senior, quelli che sicuramente usano LinkedIn anche per conto del padre.
3. Per **sfruttare l'utilizzo che l'imprenditore senior fa del web**, ossia cercare informazioni su Google. Il profilo LinkedIn compare tra i primi risultati di ricerca. Vale per ogni categoria, ovviamente anche per i commercialisti.

Spesso per pigra diffidenza nei confronti di LinkedIn, i commercialisti e gli studi di commercialisti si perdono numerose potenziali ricadute positive: nuovi collaboratori e nuove opportunità di business, accresciuta visibilità e pubblicità mirata.

La reputazione di un professionista oggi dipende anche dalla sua presenza online.

LinkedIn è una piattaforma qualificata di business e consente di proporre al meglio la propria professionalità, a patto di **vincere lo scetticismo e di dedicare cura al proprio profilo**.

